



Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

---

X LEGISLATURA

---

PROPOSTA DI LEGGE

REG. GEN. N. 74

AD INIZIATIVA DEI CONSS. BENEDEUCE e CESARO

*NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE*

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
NELLA SEDUTA DELL'1 MARZO 2017

A MAGGIORANZA DEI PRESENTI (GRUPPI PD, UDC, DAVVERO VERDI, FI)  
E CON L'ASTENSIONE DEL M5S

RELATRICE

FLORA BENEDEUCE (FI)





Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

## RELAZIONE DESCRITTIVA

La Proposta di legge introduce norme per il riconoscimento e la valorizzazione della figura del *caregiver* familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

In Campania l'80 per cento circa delle persone affette da gravi patologie, anziani fragili o non autosufficienti e persone affette da malattie neurodegenerative, quali Parkinson, Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica, è assistito al proprio domicilio da un familiare, spesso coadiuvato da soggetti per lo più stranieri.

Ad oggi, i *caregiver* affrontano la malattia che colpisce il proprio caro, assumono decisioni di cura e forniscono assistenza senza essere supportati adeguatamente da una normativa regionale che riconosca ruolo e funzioni. Questi soggetti vedono mutare le aspettative di vita proprie e dei componenti il proprio nucleo familiare, facendo fronte ad un cambiamento di condizione e ruolo professionale a cui spesso corrisponde anche un impoverimento economico correlato ai tempi richiesti per le cure. La sfera relazionale ed amicale del *caregiver* in molti casi viene completamente annullata aggravando situazioni di stress psico-fisico che non si conciliano con l'assistenza richiesta.

### La Proposta

nell'ambito del processo di valorizzazione delle cure familiari mira a colmare un vuoto normativo riconoscendo un ruolo chiave al *caregiver* ed alle associazioni che li rappresentano, tenendo conto degli standard e dei sistemi assistenziali europei e nazionali.

Si compone di dieci articoli, di seguito illustrati:

-L'art.1 prevede il riconoscimento del valore sociale del *caregiver* familiare in qualità di componente informale della rete di assistenza alla persona e protagonista delle politiche di domiciliarizzazione dei trattamenti socio-sanitari;

- L'art.2 definisce il *caregiver* familiare, scelto dalla persona da assistere o dal suo tutore, è la persona che si prende cura nell'ambito del Progetto Individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n.328 di una persona in condizioni di non autosufficienza o comunque non in grado di prendersi cura di sé;

-Con l'art.3 si esplicita il riconoscimento del ruolo del *caregiver* da parte dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale;

-L'art.4 tratta degli interventi da parte della Regione, dei comuni e le ASL a favore del *caregiver* familiare che spaziano dall'informazione al corretto addestramento, dal supporto psicologico al sollievo d'emergenza fino all'eventuale domiciliarizzazione delle visite specialistiche;

-L'art.5 individua le figure professionali del Progetto Individuale quali il responsabile del caso che è la figura di riferimento ed il referente del *caregiver* familiare, il medico di medicina generale, l'infermiere referente o case manager, i servizi sociali, socio-sanitari e





Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

sanitari, le associazioni dei pazienti e dei loro familiari, il volontariato e la solidarietà di vicinato;

-L'art.6 prevede modalità di riconoscimento delle competenze maturate e di eventuali crediti formativi maturati nell'esperienza di *caregiver* in un percorso di formalizzazione delle competenze sul sistema formativo regionale;

-Nell'art.7 le azioni di sensibilizzazione spaziano dalla giornata annuale del *caregiver*, fissata all'ultimo sabato del mese di maggio, alla raccolta di best practices, fino al sostegno alle associazioni dei *caregiver*, che saranno coinvolte anche nella fase di concertazione per la programmazione dei Piani di zona degli ambiti territoriali per la salute e il benessere sociale;

-Nell'art.8 viene previsto l'istituzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del Registro dei *caregiver* familiari con la finalità la raccolta dei dati e delle competenze maturate nell'ambito delle attività di assistenza e cura;

-L'art.9 contiene la norma finanziaria;

-L'art.10 disciplina l'entrata in vigore.

#### RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Campania. Gli interventi a favore del *caregiver* familiare indicati negli articoli rientrano tra obiettivi di pianificazione e programmazione della spesa finanziaria e si attuano attraverso la riprogrammazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art.1  
*Finalità*

1. La Regione Campania riconosce, nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.
2. La regione, nel rispetto dei principi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), promuove e valorizza la figura del *caregiver* familiare, quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
3. La regione in relazione alle esigenze della persona accudita, tutela i bisogni del *caregiver* familiare in relazione alle esigenze della persona accudita attraverso interventi ed azioni a suo supporto e definisce le modalità per favorire l'integrazione della sua attività nel sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari, e sanitari, come indicati nell'articolo 3 della presente legge.
4. La regione sostiene iniziative che garantiscano alle persone non autosufficienti forme di assistenza che consentano loro la permanenza presso il proprio domicilio o in un contesto di relazione familiare.

Art.2  
*Il caregiver familiare*

1. Il *caregiver* familiare, scelto dalla persona da assistere ovvero dal suo tutore, in primo luogo tra i familiari ed i conviventi, è la persona che si prende cura nell'ambito del Progetto Individuale per le persone disabili, (di seguito denominato Progetto Individuale), di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), di una persona consenziente, non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.
2. Il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative e si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo il *caregiver* familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.






Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

### Art.3

#### *Il caregiver familiare ed i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale*

1. I servizi sociali dei comuni singoli o associati in ambiti territoriali ed i servizi delle Aziende sanitarie locali (di seguito denominate ASL) riconoscono il *caregiver* familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'opera di assistenza prestata.
2. I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero del suo tutore, forniscono al *caregiver* familiare le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Nell'ambito delle proprie competenze le ASL, i distretti, i comuni, la regione e le associazioni dei pazienti e dei familiari promuovono iniziative di sensibilizzazione, di informazione e di orientamento, nonché la realizzazione di guide informative relative ai servizi ed alle iniziative pubbliche e private a sostegno del *caregiver* familiare.
4. Il *caregiver* familiare, sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, di propria iniziativa o su richiesta dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, in modo libero e consapevole, dichiara la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura e si avvale di supporti formativi e di forme di integrazione con i suindicati servizi, attraverso le associazioni di pazienti e familiari più rappresentative. L'impegno assunto può essere rivisto con la tempestiva revisione del Progetto Individuale.
5. Il *caregiver* familiare è coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del Progetto Individuale ed assume gli impegni del progetto stesso, previo consenso della persona assistita ovvero del suo tutore, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio.
6. Nell'ambito della definizione del Progetto Individuale di cui all'articolo 2 della presente legge, la regione, in collaborazione con i comuni singoli o associati in ambiti territoriali e l'ASL territorialmente competente, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito della pianificazione e della programmazione della spesa sanitaria e socio-assistenziale regionale, stabilisce i contributi di cura necessari, le prestazioni, gli ausili, gli affiancamenti o le sostituzioni ed i supporti che i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniscono al *caregiver* familiare per affrontare le possibili difficoltà od urgenze e per svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischio alcuno.





#### Art.4

##### *Interventi a favore del caregiver familiare*

1. La regione, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria:

a) stabilisce azioni a supporto del *caregiver* familiare per le attività di cui al comma 2 del presente articolo anche per il tramite delle associazioni dei pazienti e dei familiari con comprovata esperienza, dei comuni singoli o associati in ambiti territoriali e delle ASL;

b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura per le varie patologie croniche ed in percentuale equa rispetto al budget assegnato, e di interventi economici per l'adattamento domestico anche alle persone assistite a domicilio dai *caregiver* familiari, come previsto dalla normativa vigente per i contributi per la non autosufficienza.

c) favorisce accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal *caregiver* familiare che opera nell'ambito del Progetto Individuale, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile, collegati all'attività prestata;

d) promuove intese ed accordi con le associazioni datoriali per una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;

e) favorisce, in accordo con i comuni singoli e associati in ambiti territoriali e con le associazioni dei pazienti e dei familiari e sulla base delle buone prassi, il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari nei programmi di aggiornamento degli operatori dei settori suindicati, sui temi del *caregiver* familiare e della relazione e comunicazione con gli stessi;

f) assicura il supporto di reti solidali ad integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, di gruppi motivazionali e di mutuo aiuto per favorire il confronto e lo scambio di esperienze ed opportunità formative per la crescita della consapevolezza del ruolo del *caregiver* familiare anche mediante l'accesso ad elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e assistenza;

g) promuove la creazione di canali di comunicazione privilegiati anche con l'impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e informazione (ICT) che facilitino il costante rapporto tra gli operatori ed il *caregiver* familiare.

2. I comuni singoli o associati in ambiti territoriali e le ASL e le associazioni di pazienti e familiari, nei limiti delle risorse disponibili assicurano al *caregiver* familiare:

a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali attraverso gli sportelli-front office, le sezioni sui portali con liste FAQ, e i numeri verdi predisposti dalle ASL della Regione Campania;

b) la formazione e l'addestramento per il corretto svolgimento del lavoro di cura con corsi gratuiti tenuti periodicamente da medici, psicologi ed assistenti sociali nelle ASL della Regione Campania;

c) il supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del Progetto Individuale della persona assistita;





Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura. Ricerca Scientifica. Politiche Sociali)

- e) soluzioni condivise per assicurare gli interventi di sollievo, di emergenza o programmati attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee al domicilio del *caregiver* familiare;
- f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art.5

*Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali*

1. La rete di sostegno al *caregiver* familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono componenti della rete, nell'ambito del Progetto Individuale:
  - a) il responsabile del caso che è la figura di riferimento ed il referente del *caregiver* familiare;
  - b) il medico di medicina generale che è il referente terapeutico del familiare assistito;
  - c) l'infermiere referente o case manager che assume la funzione di referente del caso;
  - d) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
  - e) le associazioni dei pazienti e dei loro familiari, il volontariato e la solidarietà di vicinato che rappresentano un'ulteriore risorsa e possono essere attivati per contrastare i rischi di isolamento del *caregiver* familiare.

Art. 6

*Riconoscimento delle competenze*

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del *caregiver* familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata nell'ambito del Progetto Individuale potrà essere valutata ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure, anche innovative, dell'area socio-sanitaria, ai sensi della normativa vigente.





Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art.7

*Azioni di sensibilizzazione e partecipazione*

1. La regione, al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del *caregiver* familiare, istituisce il "Caregiver day", da celebrarsi ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio, con la collaborazione degli enti locali, delle ASL e delle associazioni dei pazienti e dei loro familiari e valorizza la partecipazione del terzo settore, dei sindacati dei lavoratori, dei pensionati e delle associazioni datoriali.
2. La regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori per la diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e di progetti di valorizzazione e di supporto dei *caregiver* familiari.
3. La regione e gli enti locali promuovono e facilitano l'associazionismo dei *caregiver* familiari e favoriscono la partecipazione delle loro rappresentanze associative alla programmazione dei piani di zona degli ambiti territoriali per la salute ed il benessere sociale.

Art.8

*Registro dei caregiver familiari*

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il Registro dei *caregiver* familiari, (di seguito denominato Registro).
2. Il Registro ha come finalità la raccolta dei dati e delle competenze maturate nell'ambito delle attività di assistenza e cura da parte del *caregiver*.
3. Possono iscriversi al Registro i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2 della presente legge.
4. La regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di iscrizione e gestione del Registro.

Art.9

*Norma finanziaria*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art.10

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



IL PRESIDENTE  
-Tommaso Amabile -





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL  
SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE" – REG. GEN. 74

All'articolo 3, al comma 4, sopprimere la parola "volontaria".

---

---

### **Relazione descrittiva**

L'emendamento intende riconoscere il valore dell'impegno costante e responsabile assunto dal caregiver familiare.

### **Relazione tecnico-finanziaria**

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ve 3.1



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"*

**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE" – REG. GEN. 74**

All'articolo 4, al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: "esigenze di cura", inserire le seguenti: "anche promuovendo lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale e l'incentivazione dello strumento del telelavoro;".

**Relazione descrittiva**

L'emendamento stabilisce che la Regione favorisca la stipula di intese e accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro volti a consentire una maggiore flessibilità oraria, lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale, l'incentivazione dello strumento del telelavoro, a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quelle di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare.

**Relazione tecnico-finanziaria**

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ve  
H. I

## Emendamento alla Proposta di Legge

### “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”

Reg. Gen. 74

L'articolo 6 è modificato come segue:

- Al comma 1 dopo le parole “potrà essere valutata” aggiungere le parole “sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 28 giugno 2016 (Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze)”;
- Al comma 1 dopo le parole “certificazione delle competenze” cancellare le parole “secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;
- Al comma 1 sostituire le parole “di altre figure, anche innovative, dell’area socio-sanitaria, ai sensi della normativa vigente” con le parole “di altre figure, anche innovative, del repertorio regionale relative all’area socio-sanitaria, ai sensi della normativa vigente”.

#### Relazione:

La Regione Campania è titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione, certificazione delle competenze, delle modalità di riconoscimento dei relativi crediti formativi volti ad attestare gli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dal cittadino durante l’arco della propria vita. A tal fine la Giunta regionale della Campania, nel recepire il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2015 (Riforma del Sistema della Formazione Professionale) ha approvato – con Delibera di Giunta n. 314 del 28 giugno 2016 - il dispositivo integrato SCRIVERE "Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze". Il Sistema SCRIVERE è finalizzato a consentire a tutte le persone, in possesso dei requisiti previsti, di vedere riconosciute le competenze che hanno acquisito nei contesti di apprendimento sia formali che non formali ed informali, comprensivi, pertanto, delle esperienze maturate attraverso la formazione, l’attività lavorativa, come pure nei contesti del volontariato o nella vita sociale e privata. Con la suddetta delibera la Giunta ha istituito il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni che contiene le Qualificazioni riconosciute dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di Competenza, e costituiti da una singola Competenza o aggregati di competenze. La Regione cura inoltre l’inserimento e l’aggiornamento delle proprie Qualificazioni nel Quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a livello nazionale ed europeo, nonché per l’Individuazione, Validazione e la Certificazione delle Qualificazioni e delle Competenze, anche in termini di Crediti formativi in chiave europea.


In tale contesto il presente emendamento intende standardizzare la certificazione delle competenze del caregiver familiare proposta nell’articolo 6, uniformandola al sistema regionale di individuazione, validazione e riconoscimento dei relativi crediti formativi

B. I. C.F.


nesso a punto dalla Regione Campania, con la Delibera di Giunta n. 314 del 28 giugno 2016.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La firmataria  
Carmela Fiola (R.D.)



segue G.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE "NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE" – REG. GEN. 74

Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8 bis  
*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito con cadenza biennale, trasmette al Consiglio una relazione illustrativa contenete:
  - a. l'elenco dei casi di riconoscimento del caregiver familiare;
  - b. gli interventi realizzati in favore dei caregiver familiari in attuazione della presente legge;
  - c. i risultati ottenuti a seguito delle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 7;
  - d. le criticità emerse in fase di attuazione delle misure di sostegno e promozione dell'attività dei caregiver.".

---

---

---

---

---

---

**Relazione descrittiva**

L'emendamento intende inserire la clausola valutativa per verificare a distanza di un anno e successivamente con cadenza biennale, i risultati ottenuti in attuazione della presente legge e le eventuali criticità riscontrate.

**Relazione tecnico-finanziaria**

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

8.0.1      he